

**DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 4 ottobre 1967, N.1288**

**Regolamento per l'esecuzione della L. 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici.**

G U. 9 gennaio 1968, n.6 S.O.

**stato: norma parzialmente abrogata**

Nota: Artt. 1-16: abrogati e sostituiti dall'art. 19, D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 .

**Art. 17. Norme transitorie e disposizioni finali.**

17.1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore alla scadenza di sei mesi dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

17.2. I locali, le installazioni e le apparecchiature degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento nonché le caratteristiche e le composizioni delle loro emissioni, dovranno essere resi rispondenti alle norme regolamentari entro i termini stabiliti nella tabella.

17.3. Prima che le caratteristiche costruttive dei serbatoi a servizio degli impianti termici esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento vengano rese rispondenti alle prescrizioni di cui al precedente art. 5, il prelevamento dei campioni di combustibile potrà essere effettuato dal tratto di tubazione che congiunge i serbatoi di servizio ai bruciatori mediante apposito rubinetto.

17.4. Il prelevamento del campione deve essere effettuato dopo aver lasciato defluire una quantità di combustibile almeno doppia di quella presumibilmente contenuta nel tratto di tubazione a monte del rubinetto di prelievo.

17.5. I tre prelievi regolamentari dovranno essere effettuati separatamente facendo defluire nel complesso una quantità di combustibile non inferiore a 20 litri; successivamente essi verranno mescolati e suddivisi nei contenitori, come prescritto

Termini entro i quali gli impianti termici devono essere resi rispondenti alle norme regolamentari.

Locali dei focolari, dei serbatoi		Camini e canali da fumo	
Ubicazione, dimensioni e caratteristiche generali	Aerazione, ed impianti generali	Ubicazione dimensioni strutture e caratteristiche costruttive	Regolazione intercettazione, aperture e fori, altezze di sbocco e comignoli e mitrie
x	1 anno	x	1 anno
Focolari bruciatori e griglie mobili	Apparecchi indicatori	Emissioni	Serbatoi
x	1 anno	1 anno	x x

Note:

x - Adeguamento soltanto in occasione di trasformazioni, di ampliamenti o di rifacimenti dei fabbricati o degli impianti: in questi casi si applicano le norme stabilite per gli impianti termici di nuova installazione.  
 xx - 31 dicembre 1969 nei casi di serbatoi a servizio di impianti termici di potenzialità fino a 500.000 Kcal/h limitatamente alla zona B.

- 10 anni negli altri casi, salvo trasformazioni, ampliamenti o rifacimenti dei fabbricati o degli impianti che si verifichino prima di tale termine; in questi casi si applicano le norme stabilite per gli impianti termici di nuova installazione.

